

## ALLEGATO C

### STATUTO

#### dell'Associazione *Distretto Rurale Monte pisano e piana di Pisa*

##### **Art. 1 - Denominazione, sede e durata**

È costituita, ai sensi degli artt. 36 e seguenti del Codice civile e relative disposizioni di attuazione, la "*Associazione Distretto Rurale Monte pisano e piana di Pisa*", con sede legale in Pisa, presso la casa comunale, d'ora in avanti citata come Associazione. Possono essere istituite sedi secondarie. Il Consiglio Direttivo può con propria deliberazione trasferire la sede dell'Associazione all'interno del territorio dei comuni che compongono, in qualità di associati, il Distretto Rurale: Pisa (PI), Calci (PI), San Giuliano Terme (PI), Vecchiano (PI), Vicopisano (PI).

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

Qualora l'Associazione, ricorrendo tutti i presupposti, intenda iscriversi nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore aggiungerà nella denominazione la dicitura ETS (acronimo di ente del terzo settore). Ove l'Associazione intenda acquisire la personalità giuridica potrà provvedervi ai sensi del D.P.R. 10.02.2000 n. 361 ovvero dell'articolo 22 del D. Lgs. 117 del 3 luglio 2017, anche mediante reiterazione della costituzione, ove occorra, nel rispetto di tutte le altre condizioni e presupposti previsti.

##### **Art. 2 - Principi**

L'Associazione ha carattere apartitico, non è un ente di rappresentanza di categorie economiche e non persegue finalità di lucro.

L'Associazione si ispira ai principi generali dello sviluppo sostenibile e della valorizzazione del territorio rurale e del suo patrimonio culturale identitario, realizza gli scopi preposti in piena osservanza dei principi della Costituzione della Repubblica Italiana, delle norme e dei regolamenti locali, nazionali e dell'Unione Europea al fine del perseguimento del bene comune, dell'innalzamento della qualità della vita delle popolazioni dei territori rurali, della salvaguardia e dell'uso sostenibile delle risorse naturali, del miglioramento della redditività delle aziende che operano sul territorio di competenza.

##### **Art. 3 - Scopi**

L'Associazione persegue le seguenti finalità:

- promuovere lo sviluppo del territorio rurale e l'integrazione tra politiche economiche e politiche di governo del territorio secondo criteri e obiettivi di sostenibilità;
- adottare e sostenere ogni iniziativa diretta alla tutela della salute e del benessere degli esseri umani, degli animali, dell'ambiente e alla conservazione della biodiversità;
- promuovere, diffondere e tutelare i dettami dello sviluppo sostenibile nel campo agricolo, agro-alimentare, zootecnico, forestale, ambientale, artigianale, energetico, turistico, come

progetto culturale, come modello di gestione delle risorse e come scelta necessaria per la sicurezza e la sovranità alimentare;

- salvaguardare e valorizzare il paesaggio e le aree protette, con interventi e servizi finalizzati al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- promuovere le forme di turismo sostenibile, con particolare riferimento al turismo lento ed a quello naturalistico e sportivo;
- favorire la conversione al metodo biologico delle aziende agricole e agro-alimentari;
- valorizzare e salvaguardare le produzioni tipiche e le tradizioni locali;
- promuovere il consumo dei prodotti territoriali;
- favorire e incentivare la presenza di prodotti territoriali e biologici nella ristorazione pubblica e collettiva, nella vendita diretta, negli esercizi commerciali, nelle attività agrituristiche e di accoglienza turistica;
- promuovere e sostenere l'agricoltura sociale;
- creare nella comunità locale una rete di relazioni attiva e consapevole sui temi della sostenibilità, del biologico, del consumo consapevole e del mangiar sano, della cura del suolo e per la prevenzione del dissesto, per la salvaguardia dai rischi d'incendio;
- stimolare e favorire l'approccio territoriale, anche oltre i confini amministrativi;
- promuovere e favorire, nei settori sopra individuati, la sinergia di azioni congiunte e il coordinamento tra attori pubblici e privati.

#### **Art. 4 - Attività**

L'Associazione assume il ruolo di Soggetto Referente del Distretto Rurale del Monte pisano e della piana di Pisa, ai sensi dell'Art. 6 della L.R. della Toscana 17/2017.

Per il raggiungimento dei propri scopi l'Associazione:

- favorisce le forme di aggregazione e le relazioni tra soggetti;
- promuove e sostiene campagne di informazione e di educazione al consumo;
- svolge attività di formazione, informazione, assistenza, divulgazione e ricerca, limitatamente agli ambiti di attività;
- promuove e partecipa a progetti e bandi indetti da soggetti pubblici e privati;
- stipula accordi, convenzioni, partenariati, protocolli d'intesa;
- organizza iniziative sociali, corsi, seminari, congressi, conferenze, attività culturali, fiere ed eventi eno-gastronomici, anche per la raccolta di fondi;
- partecipa a organismi locali, nazionali ed internazionali nel settore di propria competenza;
- collabora con istituti scolastici, università, centri di ricerca ed enti pubblici e privati;
- costituisce commissioni permanenti e temporanee e gruppi di studio;
- si dota di regolamenti interni su aspetti specifici;
- realizza un'ideale ed efficace strategia di comunicazione.

Per il conseguimento degli scopi, l'Associazione potrà svolgere ogni opportuna attività funzionale e strumentale, nonché attività diverse da quelle su elencate, purché a carattere marginale e

secondario. Potrà inoltre compiere operazioni mobiliari e finanziarie non nei confronti del pubblico, nei limiti della liquidità di cassa esistente e degli eventuali affidamenti avvenuti. Potrà aderire ad altri organismi e partecipare alla costituzione di "reti associative".

#### **Art. 5 - Membri**

Possono aderire all'Associazione le persone fisiche e giuridiche che ne condividono i principi e che sono interessate alla realizzazione degli scopi sociali. Possono aderire anche gli Enti pubblici il cui territorio o le cui attività economiche siano coinvolti o siano suscettibili di essere coinvolti negli scopi associativi.

L'adesione all'Associazione comporta l'accettazione delle finalità e delle regole statutarie, espressa tramite dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante.

Vengono distinte le seguenti categorie di associati:

- Fondatori, presenti all'atto costitutivo;
- Ordinari, ammessi dal Consiglio Direttivo, su loro espressa domanda, contenente, tra l'altro, i dati identificativi, il codice fiscale, la residenza, domicilio o sede, l'indirizzo di posta elettronica e numero di telefono cellulare, che, alternativamente e indifferentemente, fanno luogo convenzionale di comunicazioni e notifiche. Queste ultime, occorrendo, possono avvenire con altre forme che assicurino la ricezione. La domanda conterrà l'obbligo di accettazione dello Statuto, regolamenti, deliberazioni nonché la sussistenza degli eventuali requisiti di accesso. Gli eventuali requisiti sono stabiliti dal regolamento, oppure, in assenza, da deliberazione dell'Assemblea. I dati degli associati sono annotati in apposito registro o archivio anche in forma elettronica. Nello stesso sono annotate le variazioni richieste dagli associati.

La richiesta di adesione è valutata, con criteri oggettivi e non discriminatori, dal Consiglio Direttivo entro 90 giorni dal ricevimento; la deliberazione del Consiglio Direttivo è comunicata all'aspirante aderente all'indirizzo di posta elettronica indicato nel modello di richiesta di ammissione.

Entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di ammissione l'associato neo-amMESSO dovrà versare, secondo le modalità previste, la quota di iscrizione associativa come deliberata dal consiglio. Il Consiglio Direttivo delibera, con motivazione, la mancata accettazione e l'esclusione di un associato. La decisione è comunicata con posta elettronica con prova di ricevimento, e comunque con qualunque mezzo o strumento idoneo. Le motivazioni della mancata ammissione e dell'esclusione riguardano comportamenti in contrasto con le finalità dell'associazione e l'inosservanza dello Statuto, degli eventuali regolamenti, oltre al mancato pagamento della quota associativa, previa, per quest'ultima ipotesi, inefficace costituzione in mora e diffida ad adempiere. Le decisioni del Consiglio Direttivo possono essere impugnate innanzi all'Assemblea degli associati, le cui decisioni sono insindacabili.

La quota associativa è intrasmissibile, ad eccezione del trasferimento a causa di morte, e non rivalutabile.

#### **Art. 6 - Diritti e doveri dei soci**

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 17. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Tutti i soci hanno diritto:

- 1) a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione;
- 2) a partecipare all'Assemblea con diritto di voto;
- 3) ad accedere alle cariche associative;
- 4) a prendere visione di tutti gli atti deliberati e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione con possibilità di ottenerne copia, previo pagamento delle relative spese.

Tutti i soci sono tenuti:

- 1) ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- 2) a frequentare l'Associazione, collaborando con gli organi sociali per la realizzazione delle finalità associative e partecipando alle riunioni, manifestazioni ed iniziative promosse dall'Associazione;
- 3) a mantenere sempre un comportamento corretto nei confronti dell'Associazione e a non attuare iniziative che si rivelino in contrasto con le aspirazioni che ne animano l'attività;
- 4) a versare la quota associativa annuale;
- 5) a versare le quote relative ai progetti approvati dall'Assemblea, salvo il diritto di recesso ex art. 18 e la preventiva autorizzazione, ai sensi dei rispettivi ordinamenti, alla assunzione della relativa spesa da parte degli organi di Enti Pubblici ed Organismi di Diritto Pubblico;
- 6) a evitare ogni manifestazione e attività che possano danneggiare il patrimonio, l'operatività e l'immagine dell'Associazione;
- 7) a cedere i prodotti o i servizi a condizioni agevolate per le attività di rappresentanza decise dall'Associazione.

Le deliberazioni assembleari, le decisioni del Consiglio Direttivo e del Presidente e comunque ogni altro atto analogo, a prescindere dallo specifico contenuto, non vincolano gli Enti Pubblici Soci e gli Organismi di Diritto Pubblico che abbiano formalmente manifestato la propria opposizione ad essi all'atto di approvazione o preliminarmente ad esso, senza obbligo alcuno di motivazione del veto apposto.

#### **Art. 7 – Invitati**

Gli Enti Pubblici e soggetti privati che condividono scopi, principi e finalità dell'associazione possono essere invitati a partecipare alle assemblee come uditori, con diritto di intervento e senza diritto di voto.

#### **Art. 8 - Organi dell'Associazione**

Gli Organi dell'Associazione sono:

- L'Assemblea Generale degli associati;
- Il Consiglio Direttivo;
- Il Presidente;

- L'organo di controllo, in caso di iscrizione dell'Associazione nel registro unico nazionale del terzo settore, di riconoscimento della personalità giuridica e quando obbligatorio a norma di legge. Tutte le cariche sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive approvate dal Consiglio Direttivo; sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

#### **Art. 9 - Assemblea generale degli associati**

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione, delinea le linee di indirizzo e rappresenta il momento fondamentale di confronto e partecipazione.

L'Assemblea:

- delibera sullo Statuto e sulle modifiche dello stesso;
- delibera sullo scioglimento dell'Associazione, per comprovata impossibilità di conseguire gli scopi sociali;
- elegge, alla scadenza del mandato o nei casi di cessazione delle cariche, i membri che compongono il Consiglio Direttivo, con possibilità di indicare tra i componenti il Presidente;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva le linee programmatiche e di orientamento dell'Associazione;
- approva i regolamenti interni;
- delibera sugli eventuali requisiti di accesso degli aspiranti aderenti, quando non previsti in alcun regolamento;
- delibera sui ricorsi dei soci o aspiranti tali esclusi dal Consiglio Direttivo;
- previa formale convocazione, l'Assemblea delibera a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati presenti in regola con il pagamento della quota associativa, salvo quanto di seguito previsto. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti presenti, in regola con il pagamento della quota associativa, salvo in ogni caso quanto per legge inderogabile o di seguito è previsto.

Quando è validamente costituita rappresenta la totalità degli associati.

L'Assemblea decide a maggioranza dei presenti e le sue deliberazioni sono vincolanti per tutti gli aderenti.

E' richiesta la presenza di almeno la metà degli iscritti più uno ed il voto favorevole dei due terzi dei presenti per le modifiche statutarie; per lo scioglimento dell'Associazione e la nomina di uno o più liquidatori è richiesto il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

Il voto è individuale e sono consentite al massimo due deleghe per partecipante, fatte ad associati che non sono componenti del consiglio direttivo. Il diritto di voto può essere esercitato dagli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale relativa all'ultimo rendiconto approvato.

All'assemblea possono intervenire i rappresentanti di enti pubblici e/o di soggetti privati se invitati.

Sono valide le assemblee totalitarie, anche in assenza di formale convocazione, quando siano presenti e rappresentati tutti gli associati, tutti i componenti del consiglio direttivo e l'organo di controllo se nominato.

L'Assemblea nomina il suo Presidente e Segretario e delle riunioni viene redatto il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

L'Assemblea si riunisce almeno due volte l'anno, su convocazione in unica seduta del Presidente del Consiglio Direttivo, effettuata mediante comunicazione all'indirizzo di posta elettronica con prova di ricezione, con almeno 10 giorni di anticipo, e con indicazione della data, ora e sede in cui si terrà l'Assemblea e dell'ordine del giorno delle materie da trattare.

Può essere convocata l'Assemblea anche qualora ne faccia richiesta scritta e motivata almeno un decimo degli associati e/o la ritenga necessaria il Consiglio Direttivo.

### **Art. 10 - Il Consiglio Direttivo**

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione è eletto dall'Assemblea Generale.

Il Consiglio Direttivo:

- ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di gestione dell'associazione;
- accoglie o respinge le domande di ammissione degli aspiranti aderenti;
- riceve le comunicazioni di recesso degli associati;
- istruisce la pratica di esclusione di associati nei casi previsti;
- definisce e dà attuazione alle linee programmatiche e di orientamento approvate dall'Assemblea generale;
- redige i regolamenti interni che vengono approvati dall'Assemblea;
- tiene il registro degli associati, il verbale delle riunioni e delle deliberazioni del Consiglio direttivo e il verbale delle riunioni e delle deliberazioni dell'Assemblea generale;
- promuove le iniziative ed il confronto con le istituzioni pubbliche ed enti;
- redige il bilancio preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea generale;
- stabilisce l'importo della quota di iscrizione annuale;
- nomina al proprio interno qualora non l'avesse fatto l'Assemblea il Presidente, un Vice-Presidente vicario ed il Segretario Tesoriere;
- per il raggiungimento degli scopi sociali il Consiglio Direttivo nomina apposite Commissioni tecniche;
- discute e valuta quanto elaborato dalle Commissioni Tecniche.

Il Consiglio è composto da un minimo di 7 ad un massimo di 11 membri. In nessun caso potranno essere membri del Consiglio Direttivo gli Enti pubblici e territoriali. Gli associati con la qualifica di Fondatori, se consentito dalle vigenti leggi, hanno facoltà di riservarsi complessivamente almeno la nomina del 40% dei componenti il Consiglio. Gli associati enti locali e/o enti pubblici, se consentito dalle vigenti leggi, hanno la facoltà di riservarsi complessivamente almeno la nomina di tre componenti.

Il Consiglio Direttivo dura in carica cinque anni e comunque fino all'approvazione del rendiconto del quinto esercizio compreso quello in cui avviene la nomina.

I componenti del Consiglio Direttivo sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo si riunisce almeno quattro volte l'anno e quando richiesto da almeno 1/3 dei suoi componenti.

La convocazione del Consiglio è a cura del Presidente, con preavviso, tramite posta elettronica, almeno 7 giorni prima della riunione.

L'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio è inviato a tutti i soci, a mezzo posta elettronica ordinaria, all'atto della convocazione della riunione del Consiglio stesso.

Il Consiglio è validamente costituito quando è presente almeno la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

In caso di dimissioni o di sopravvenuta impossibilità a proseguire l'incarico da parte di un componente del Consiglio, l'Assemblea provvederà ad eleggere il sostituto. Quest'ultimo resterà in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero organo.

Qualora dovessero ravvisarsi situazioni di conflitto di interessi, anche solo potenziali, da constatare di volta in volta in relazione al singolo argomento trattato, i componenti del Consiglio Direttivo che versino in tale stato, hanno l'obbligo di astenersi dalla votazione.

Qualora l'associazione intenda, ricorrendone i presupposti, iscriversi nel R.U.N. del T.S, verranno applicate le norme relative alla nomina degli amministratori di cui all'art. 26, al conflitto d'interessi, art. 27 e alla responsabilità degli amministratori, art. 28 del D. Lgs 117/2017.

#### **Art. 11 - Il Presidente**

Quando l'Assemblea non abbia indicato il Presidente in occasione della nomina dei membri del Consiglio Direttivo, il Presidente è eletto all'interno del Consiglio Direttivo, con voto palese e a maggioranza.

Il Presidente resta in carica cinque anni; in caso di dimissioni o impossibilità di proseguire il mandato, l'assemblea provvederà ad eleggere un nuovo componente del Consiglio Direttivo e a convocare lo stesso Consiglio per l'elezione del Presidente che resterà in carica fino alla scadenza del mandato dell'intero organo. Il Presidente convoca l'Assemblea generale e il Consiglio Direttivo. Il Presidente, e il Vice-Presidente in caso di assenza o impedimento del Presidente, hanno la rappresentanza legale, con poteri a firma disgiunta, dell'associazione nei confronti dell'autorità giudiziaria e amministrativa e nei confronti di terzi. In caso di contemporanea assenza o impedimento del Presidente e del Vice-Presidente i poteri sono attribuiti al componente anziano del Consiglio Direttivo.

#### **Art. 12 - L'Organo di controllo**

E' fatto rinvio alle norme di legge.

#### **Art. 13 – Figure di supporto tecnico – amministrativo**

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.

L'Associazione ha la facoltà di avvalersi del supporto di figure professionali di coordinamento tecnico ed amministrativo

individuare all'interno del personale dipendente dei Soci Fondatori.

#### **Art. 14 - Patrimonio e Bilancio**

L'Associazione si sostiene con il contributo dei propri membri, lasciti e donazioni, proventi derivanti dalle attività statutarie, eventuali beni acquisiti e ogni altro provento previsto dalle leggi vigenti.

E' fatto espresso divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione.

E' fatto obbligo di redigere annualmente un rendiconto finanziario che, unitamente al bilancio, dovrà essere portato all'approvazione dell'Assemblea generale.

Gli esercizi associativi si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Il bilancio di previsione deve essere presentato all'Assemblea entro il 31 gennaio di ogni anno e il rendiconto entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

In caso di scioglimento dell'Associazione il patrimonio residuo della stessa dovrà essere devoluto ad organizzazioni no-profit con fini di pubblica utilità.

Ove l'Associazione dovesse richiedere la personalità giuridica, si renderanno applicabili le norme di legge correlate e necessarie che permettano il riconoscimento come persona giuridica, anche ove non previste nello Statuto.

#### **Art. 15 - Privacy**

E' garantita a tutti gli associati la protezione dei dati personali, anche sensibili, e la predisposizione di tutte le misure di sicurezza ritenute necessarie per la tutela della privacy dei propri aderenti.

#### **Art. 16 - Controversie**

In caso di controversie l'Associazione ricorrerà all'istituto della mediazione civile o alla negoziazione assistita.

#### **Art. 17 - Esclusione dell'associato**

L'Associato può essere escluso con decisione del Consiglio Direttivo nei seguenti casi:

- comportamenti in contrasto con le finalità dell'Associazione;
- violazioni dello Statuto, dei regolamenti e/o in ottemperanza a decisioni degli organi dell'Associazione non impugnate e/o a giudicati o ad accordi transattivi o assunti in sede di mediazione;
- mancato pagamento della quota associativa, conseguente alla costituzione in mora e diffida.

Il soggetto escluso può impugnare la comunicazione di esclusione davanti all'Assemblea entro trenta giorni dalla notificazione della stessa, attuata alternativamente mediante posta elettronica all'indirizzo risultante dal registro degli associati, purché con prova di ricezione, raccomandata postale ovvero mediante ufficiale giudiziario. L'assemblea, appositamente convocata dal Presidente o da altro qualunque membro del Consiglio Direttivo, deciderà in via definitiva in merito entro 60 giorni dall'opposizione.

#### **Art. 18 - Recesso dell'associato**



L'associato può recedere in ogni momento con preavviso di almeno tre mesi. Non ha diritto al rimborso di alcuna quota associativa o frazione di quota. L'associato è tenuto al pagamento della quota associativa relativa all'annualità nel corso della quale scade il termine di preavviso.

L'associato che abbia espresso un voto dissenziente alle delibere che prevedano il pagamento di contributi o quote, annuali o straordinarie, ha facoltà di recesso immediato e incondizionato.

L'associato receduto non ha diritto ad alcuna quota di liquidazione.

9

**Art. 19 - Rinvio alle norme di legge**

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto trovano piena ed integrale applicazione le norme del Codice Civile vigente e le altre norme applicabili.

---

**(DA SOTTOSCRIVERE DA PARTE DI TUTTI I  
FONDATORI IN ALMENO N. 3 COPIE ORIGINALI!!)**